



**ARDI – ONLUS**

*Associazione Regionale Disabili Insieme*

*Organizzazione non lucrativa di utilità sociale*

CF. 900 5093 0594 | IBAN: IT 45N 0306 9676 8451 0734 0538 04 Intesa SanPaolo

Cell. 370 35 43 390 | Pec: [ardionlus@pec.it](mailto:ardionlus@pec.it) | Mail: [perugia@ardionlus.it](mailto:perugia@ardionlus.it)

Sito: [www.ardionlus.it](http://www.ardionlus.it) | Facebook: Ardi Onlus

## **Statuto sociale e regolamento generale**

### Art. 1 S.R. – DEFINIZIONE – SEDE – SCOPI

L'Associazione Regionale Disabili Insieme – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale “ARDI-ONLUS” rivolge la propria attività di promozione sociale, rappresentanza e tutela in favore di tutti i cittadini disabili, indipendentemente dalla natura della loro invalidità, alle persone anziane e comunque svantaggiate.

L'ARDIONLUS con Sede legale in Perugia (PG), via Tuscania 34, domicilio digitale [ardionlus@pec.it](mailto:ardionlus@pec.it), opera prevalentemente nel territorio della Regione Umbria e può istituire altre sedi e rappresentanze anche in altre regioni, previo un numero minimo di 10 soci.

E' un' associazione apartitica, senza fini di lucro che agisce nel rispetto della democrazia, delle religioni e delle razze.

Promuove e realizza anche in convenzione con Enti Pubblici e privati, attività e servizi finalizzati al conseguimento del più elevato livello di vita e d'integrazione sociale e culturale delle persone disabili, anziane e svantaggiate.

Promuove e realizza centri di documentazione inerenti l'handicap e uffici di segretariato sociale. Promuove e realizza attività e servizi inerenti l'educazione sanitaria, la tutela della salute, la prevenzione delle malattie invalidanti, l'assistenza, la riabilitazione, la formazione, la cultura, il turismo, lo sport e il tempo libero.

L'Associazione ARDI svolge la propria attività nei settori concernenti compiti e funzioni tassativamente stabiliti dall'art. 10 del DLgs. n. 460/97, relativamente ai punti riguardanti:

- a) assistenza sociale e sociosanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) beneficenza;
- d) istruzione;
- e) formazione;
- f) sport dilettantistico;
- g) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge n. 1089, 10 giugno 1939, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 settembre 1963;
- h) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 22, 5 febbraio 1997;
- i) promozione della cultura e dell'arte;
- j) tutela dei diritti civili;
- k) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400, 23 agosto 1988;
- l) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- m) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- n) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- o) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- p) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n 662, 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- q) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- r) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- s) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS.

#### Art. 2 S.R.- RISORSE

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività derivano dalle quote associative, dai contributi degli aderenti, dai privati, dallo Stato, dagli enti e dalle istituzioni pubbliche, dagli organismi internazionali; dalle donazioni e lasciti testamentari, dai rimborsi derivanti da convenzioni, dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dalle rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

#### Art. 3 S.R. – AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi, quali soci effettivi, tutte le persone disabili e non, devono sottoscrivere una domanda di ammissione predisposta dal Consiglio direttivo dell'associazione, in cui siano contenuti le complete generalità del richiedente ed una dichiarazione sotto la propria responsabilità a norma di legge, sul grado di disabilità nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.

Tale domanda d'iscrizione potrà essere presentata anche online sul sito ufficiale dell'Associazione.

Le domande devono essere portate all'esame del Consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva.

Trascorsi 60 giorni in caso di mancata risposta la domanda si intende accettata.

L'adesione all'ARDI-ONLUS è volontaria e individuale. Avviene mediante il versamento della quota associativa ed è aperta ai cittadini che condividono le finalità e lo Statuto dell'organizzazione.

La quota associativa è annuale e non rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

La qualifica di socio si perde:

- a. per dimissioni volontarie;
- b. per il mancato versamento della quota sociale per due anni;
- c. per morte;
- d. per motivata decisione del Consiglio Direttivo a seguito di comportamenti contrari alle finalità e allo statuto dell'associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

#### Art. 4 S.R – SOCI SOSTENITORI

I Soci sostenitori sono quei cittadini che versando un contributo di almeno 15€ entrano a far parte dell'Associazione:

- a. Possono accedere a tutti i servizi erogati dall'Associazione;
- b. Possono essere invitati dal Presidente a tutte le riunioni associative, a loro potrà essere data la parola per intervenire su gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c. Non potranno partecipare né all'elettorato attivo né passivo;
- d. L'iscrizione dei soci sostenitori è regolamentata con le stesse modalità dei soci effettivi.

#### Art. 5 S.R. – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

1. Assemblea Regionale;
2. Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Ufficio di presidenza;
5. Il segretario tesoriere;
6. Assemblee provinciali;

7. Consigli provinciali;
8. Coordinatori provinciali;
9. Coordinatori regionali;
10. Responsabili zionali;
11. Commissari straordinari provinciali e regionali.

#### Art. 6 S.R.– ASSEMBLEA REGIONALE

L'assemblea è convocata dal Presidente con apposito avviso via e-mail o via pec, da inviare ai soci almeno 20 giorni prima, che ne fissa il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. L'assemblea potrà essere convocata anche in audio video conferenza. La quale si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno ed in via straordinaria quando lo ritiene opportuno il Presidente o un 1/3 del Consiglio o 1/3 degli iscritti.

Partecipano all'Assemblea:

- a. con diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. I Soci minori di età sono rappresentati con diritto di voto da uno dei genitori o da chi ne fa le veci;
- b. tutti i coordinatori provinciali;
- c. responsabili delle sedi zionali;
- d. i coordinatori regionali;
- e. commissari straordinari provinciali e regionali.

La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e, trascorsi 30 minuti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti.

Competenze dell'Assemblea:

- a. Elegge a scrutinio palese 5 scrutinatori;
- b. Elegge a scrutinio palese il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario dell'Assemblea;
- c. Approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione morale;
- d. Approva il programma preventivo delle attività associative;
- e. Elegge a scrutinio segreto il presidente dell'associazione, il quale potrà essere eletto anche con il voto elettronico;

- f. Elegge a scrutinio segreto 4 membri del Consiglio Direttivo; i quali potranno essere eletti anche con il voto elettronico;
- g. Approva le modifiche allo statuto sociale e regolamento generale.

#### Art. 7 S.R. – CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato dal Presidente o in sua assenza dal vicepresidente con l'apposito avviso da inviare via e-mail o via pec, in caso di consiglio ordinario, ai consiglieri, 7 giorni prima, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno e in convocazione straordinaria, 48 ore prima.

La riunione è valida con la metà più uno dei consiglieri; trascorsi 30 minuti dalla convocazione, se non vi sarà la maggioranza dei componenti del direttivo la riunione si riterrà nulla.

Il Consiglio può essere convocato anche in audio video conferenza.

Il Direttivo è composto da 4 membri più il Presidente e resta in carica 5 anni. Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di 1/3 dei consiglieri. E' presieduto dal Presidente e in sua assenza dal vice presidente.

Al Consiglio compete:

- a. eleggere al proprio interno: il vice presidente, il segretario tesoriere, il responsabile social media, il delegato per l'accessibilità e la mobilità;
- b. deliberare l'ammissione e la cancellazione dei soci;
- c. assumere e licenziare i dipendenti e i collaboratori;
- d. autorizzare l'apertura di conti correnti bancari e postali indicando l'Istituto di credito;
- e. approvare il programma delle attività associative, i bilanci consuntivi e preventivi, i quali verranno pubblicati sul sito associativo;
- f. promuovere ed organizzare nell'ambito associativo i servizi e le attività più rispondenti alle esigenze delle persone disabili;
- g. favorire la partecipazione delle persone disabili alla vita sociale, culturale, lavorativa e del tempo libero;
- h. Autorizzare l'apertura delle sedi zonali, provinciali e regionali;
- i. Nominare e revocare i responsabili delle rappresentanze zonali, delle sedi provinciali e anche di altre regioni;
- j. In caso di parità di voti inerenti le decisioni del direttivo, dirime le questioni il voto del Presidente;

- k. I consiglieri che risulteranno assenti ingiustificati per 3 riunioni consecutive decadranno automaticamente dall'incarico.

#### Art. 8 S.R. – DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'ufficio di presidenza è composto:

- a. dal presidente;
- b. dal vicepresidente;
- c. dal segretario tesoriere.

In alternativa al vicepresidente potrà essere nominato dal direttivo anche un componente esterno. Per il funzionamento dell'ufficio di presidenza si applicano le norme previste dall' ART.7.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione al quale compete:

- a. presiedere il Consiglio e l'ufficio di presidenza e convocare gli stessi anche via e-mail o via pec;
- b. attuare le decisioni e le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- c. firmare gli atti e la corrispondenza dell'Associazione assumendone ogni responsabilità sotto l'aspetto civile e penale;
- d. Deliberare, in caso di urgenza, con i poteri del Consiglio, sottoponendo le decisioni a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione utile;
- e. Mantenere la titolarità dei conti correnti postali e bancari autorizzati dal Consiglio.

#### ART. 9 S.R. – DEL SEGRETARIO TESORIERE

Il segretario tesoriere collabora con il Presidente, con il consiglio direttivo e con l'ufficio di presidenza per l'attuazione delle attività dell'associazione.

Il segretario tesoriere, inoltre, redige il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza. Predispone, con il Presidente, tutti gli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio e provvede alla tenuta della contabilità associativa.

## Art. 10 S.R. – ACCESSO ALLE CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche associative:

- a. sono onorifiche e gratuite, possono accedervi i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la decadenza dall'incarico;
- b. Gli eletti avranno 15 giorni di tempo dal giorno dell'elezione per accettare la carica, inoltre, dovranno allegare al modulo di accettazione il certificato dei carichi pendenti della Procura competente per territorio.

## Art. 11 S.R. - ELEZIONI E VOTAZIONI

Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, anche con voto elettronico.

Sono eletti i soci maggiorenni che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, viene eletto il socio più anziano di età e, a parità di età, il più anziano d'iscrizione.

- a. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea regionale a scrutinio segreto, ed è composto da n.4 membri;
- b. Il Presidente dell'associazione viene eletto dall'assemblea regionale a scrutinio segreto. Le votazioni possono aver luogo su una lista di candidati non superiore ai membri dell'organo da eleggere. In caso di presentazioni di liste, le stesse potranno essere presentate, anche via pec, entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente la data dell'assemblea, sottoscritte da tutti i componenti delle stesse. Qualora si votassero singoli candidati si potranno esprimere fino a 2/3 delle preferenze rispetto al numero dei componenti dell'organo da eleggere.

## Art. 12 S.R. – COLLEGIO DEGLI SCRUTINATORI

Il collegio degli scrutinatori, composto da 5 membri, viene eletto dall'assemblea regionale. Il collegio si insedia subito dopo l'apertura dell'assemblea ed elegge al proprio interno il presidente e il segretario. Quando il seggio verrà aperto ne viene data comunicazione all'assemblea con l'indicazione dell'orario di apertura e di chiusura. Le votazioni avvengono all'interno di cabine nelle



quali vengono affisse le liste dei candidati e i nominativi dei singoli candidati. Le cabine devono essere in numero sufficiente per consentire un rapido svolgimento delle votazioni. Dopo l'orario di chiusura possono votare soltanto i componenti del collegio elettorale che si trovano all'interno del seggio. Per le procedure di voto saranno applicate le normative attualmente vigenti per le consultazioni elettorali.

#### *Scrutinio dei voti e verbalizzazione*

Completate le votazioni, il collegio inizia lo scrutinio pubblico. Da prima vengono enumerate le schede su cui è stata votata l'intera lista e successivamente quelle su cui sono stati aggiunti o indicati i singoli candidati. Alla fine dello scrutinio viene redatto il verbale delle operazioni di voto con l'indicazione del numero degli aventi diritto, dei votanti, delle schede valide, delle schede bianche e delle schede nulle. Nel verbale vengono quindi indicati i voti ottenuti dai singoli candidati in ordine decrescente. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dagli altri scrutinatori. Alla fine della verbalizzazione il presidente del collegio comunica l'esito delle votazioni e proclama gli eletti.

#### Art. 13 S.R. – VOTAZIONE ELETTRONICA

I soci che lo vorranno potranno esprimere il loro voto via e-mail o nelle cabine elettorali le quali saranno dotate degli appositi strumenti. Per i soci che vorranno avvalersi della modalità del voto elettronico pur non partecipando all'assemblea, dovranno richiedere le credenziali via e-mail alla segreteria dell'associazione, almeno un giorno prima dell'assemblea. Si fa presente che per il voto elettronico valgono le stesse disposizioni previste dal vigente statuto sociale e regolamento generale.

#### Art. 14 S.R.- ENTRATA IN VIGORE STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Per tutte le norme non previste nello Statuto sociale e Regolamento generale si fa riferimento al vigente codice civile.

Il presente Statuto sociale e Regolamento generale, entrerà in vigore appena sarà registrato obbligatoriamente all'Agenzia delle Entrate.

Perugia, 29/07/2023